



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scuola secondaria di 1° grado
Castrovillari



Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS)

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.gov.it

E.mail: csmm303009@istruzione.it - PEC: csmm303009@pec.istruzione.it

Tel: 0981 21161 - Fax: 0981209108 - Cod. mecc: CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781

Circ.167

Prot.1515

Castrovillari, 29 maggio 2018

Alle famiglie delle alunne e degli alunni

Agli atti

Al sito web

OGGETTO: pubblicazione fascicolo della valutazione alunni.

In uno con la presente si trasmette, per la massima diffusione tra le famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti l'Istituto, il documento indicato in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianmarco D'AMBROSIO



Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Scuola Secondaria di Primo Grado

Castrovillari



Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS)

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.gov.it

E.mail: csmm303009@istruzione.it - PEC: csmm303009@pec.istruzione.it

Tel: 0981 21161 - Fax: 0981209108 - Cod. mecc: CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781



FASCICOLO VALUTAZIONE ALUNNI – D.LGS. 62/2017

NEL TESTO DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 19 GENNAIO 2018 (dal paragr.1 al 9)

E DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18 MAGGIO 2018 (dal paragr.10 al 16.3)

Sommario

PARAGRAFO 1 - LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO	2
PARAGRAFO 2 - SANZIONE DISCIPLINARE CHE NON CONSENTE L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO	3
PARAGRAFO 3 - CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO.....	3
PARAGRAFO 4 - TABELLA DI SINTESI, DESCRITTIVA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI, AD USO DEI CONSIGLI DI CLASSE CON VALENZA TRASVERSALE E MULTIDISCIPLINARE	4
PARAGRAFO 5 - VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE	5
PARAGRAFO 6 - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	6
PARAGRAFO 7 - GRIGLIA DI DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI	7
PARAGRAFO 8 - STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI	8
PARAGRAFO 9 - COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE	8
PARAGRAFO 10 - VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO	9
PARAGRAFO 11 - PROVE D'ESAME	10
PARAGRAFO 11.1 - PROVA SCRITTA DI ITALIANO. INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE	10
PARAGRAFO 11.2 - PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE. INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	11
PARAGRAFO 11.3 - PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE. INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE	11
PARAGRAFO 11.4 – COLLOQUIO. INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	13
PARAGRAFO 12 - VALUTAZIONE FINALE	13
PARAGRAFO 13 - ATTRIBUZIONE DELLA LODE	14
PARAGRAFO 14 - CANDIDATI PRIVATISTI.....	14
PARAGRAFO 15 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	15
PARAGRAFO 16 – VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	16
PARAGRAFO 16.1 - ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992	16
PARAGRAFO 16.2 - ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) CERTIFICATI	17
PARAGRAFO 16.3 - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	17

PARAGRAFO 1 - LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, il monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno costituisce il punto di partenza per il calcolo della validità ai fini della valutazione dell'anno scolastico.

Relativamente all'attuale funzionamento della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari il monte ore è il seguente:

	ORE SETTIMANALI	TOTALE ANNUO	Limite assenze in ore consentito per validità anno scolastico (25%)
Alunni che si avvalgono dell'ora di Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	30	990 ore (30x33 settimane)	248 ore
Alunni che si avvalgono dell'insegnamento di strumento musicale e dell'insegnamento della Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	30 + 2	30x33 settimane = 990 ore + 2 x 33 settimane = 66 ore <u>TOTALE: 1056</u>	264 ore

In caso di avvenuto superamento del limite massimo di assenze consentito, pari a 248 ore annue per gli avvelentisi ovvero pari a 264 ore annue per gli avvalentisi che frequentano lo strumento musicale, il Collegio dei docenti stabilisce, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

Tali deroghe sono le seguenti:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
4. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
5. alunni o alunne con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell'anno scolastico, per i quali si procede al calcolo del monte ore massimo di assenze in misura proporzionale a decorrere dal momento dell'iscrizione nel nostro Istituto;
6. Gravi motivi personali o familiari debitamente documentati, anche tramite autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs.62/2017, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, prima di procedere allo scrutinio della classe, nel rispetto dei criteri sopra indicati, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione.

PARAGRAFO 2 - SANZIONE DISCIPLINARE CHE NON CONSENTE L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Come richiamato dal comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 62/2017, l'alunno o l'alunna, per poter essere ammesso o ammessa alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione, non deve essere incorso o incorsa, durante l'anno scolastico, nella sanzione disciplinare della esclusione dallo scrutinio finale.

PARAGRAFO 3 - CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Per poter procedere allo scrutinio finale relativo all'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, l'alunno o l'alunna non deve aver superato il limite massimo di assenze (si veda il **PARAGRAFO 1- LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**) e non deve essere incorso o incorsa nella **SANZIONE DISCIPLINARE CHE NON CONSENTE L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO (PARAGRAFO 2)**. Inoltre, per i soli alunni delle classi terze, per essere ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del D.lgs. 62/2017, è necessario aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno.

Premessi i requisiti preliminari nel presente paragrafo specificati, l'alunno o l'alunna sono ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza di massimo tre insufficienze con voto 4 e due insufficienze con voto 5.

In caso di superamento del limite massimo di tre insufficienze con voto 4 e due insufficienze con voto 5, il Consiglio di classe, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.lgs. 62/2017, può, con adeguata motivazione, deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

In caso di votazione che porti alla non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, il voto determinante di Religione cattolica o di Attività alternative diviene, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.lgs. 62/2017, un giudizio motivato iscritto a verbale.

PARAGRAFO 4 - TABELLA DI SINTESI, DESCRITTIVA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI, AD USO DEI CONSIGLI DI CLASSE CON VALENZA TRASVERSALE E MULTIDISCIPLINARE.

VOTO	DESCRITTORI
10	Pieno raggiungimento degli obiettivi. Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente. Acquisizione delle competenze previste. Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici Impegno puntuale ed approfondito.
9	Raggiungimento completo degli obiettivi. Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. Acquisizione delle competenze previste. Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante e puntuale.
8	Raggiungimento degli obiettivi. Possesso delle conoscenze e delle abilità. Acquisizione adeguata delle competenze. Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante.
7	Raggiungimento complessivo degli obiettivi. Uso corretto di conoscenze ed abilità. Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. Acquisizione incerta delle competenze. Impegno abbastanza costante.
6	Raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. Acquisizione difficoltosa delle competenze. Incertezze nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno non sempre adeguato.
5	Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso frammentario di conoscenze e abilità. Acquisizione inadeguata delle competenze. Difficoltà nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno incostante e superficiale.
4	Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Scarso possesso di conoscenze e abilità. Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze. Presenza di gravi errori nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno scarso o nullo.

PARAGRAFO 5 - VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica e delle attività alternative viene espressa mediante i giudizi di *Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente*, tenendo conto dei seguenti indicatori:

- risultati raggiunti in termini di apprendimento delle conoscenze e abilità previste dal piano di lavoro;
- interesse manifestato.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

GIUDIZIO	PARTECIPAZIONE	CONOSCENZE	COMPETENZE
NON SUFFICIENTE	Lo studente non sempre partecipa al dialogo educativo; i suoi interventi non sono pertinenti	Lo studente possiede pochissime conoscenze e non è in grado di utilizzarle in modo adeguato	Lo studente non sempre esplicita le competenze fondamentali
SUFFICIENTE	Lo studente dà il proprio contributo solo in relazione agli argomenti trattati	Lo studente ha acquisito i contenuti essenziali che sa utilizzare in alcune circostanze	Lo studente dimostra di possedere solo le competenze fondamentali
BUONO	Prevalgono nello Studente momenti di pieno coinvolgimento	Lo studente ha acquisito la maggior parte dei contenuti	Lo studente manifesta e sa applicare le sue competenze
DISTINTO	Lo studente mostra una costante attenzione agli argomenti proposti, utilizzando ulteriori fonti	Lo studente ha acquisito i contenuti proposti dal percorso didattico ed è in grado di riutilizzarli	Lo studente dimostra di possedere e di sapere applicare con costanza e sicurezza le competenze
OTTIMO	Lo studente partecipa al dialogo educativo in modo originale con Interventi propositivi e di stimolo alla classe	Lo studente è in grado di integrare i contenuti personali con quelli disciplinari, che sa rielaborare in maniera approfondita; padroneggia in maniera completa i contenuti e li riutilizza in forma chiara, originale ed interdisciplinare	Lo studente sa utilizzare, nella personale ricerca sul senso della vita, i modelli interpretativi presentati dai docenti

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Le attività alternative alla religione cattolica sono valutate ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del D.Lgs. 62/2017, il cui testo è il seguente: ***“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”***.

PARAGRAFO 6 - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 26 del D.Lgs. 62/2017 è stata abrogata la disposizione in base alla quale il voto di comportamento inferiore a 6/10 comportava la non ammissione alla classe successiva.

Visti, in particolare, del D.Lgs. 62/2017, il comma 3 dell'articolo 1 e il comma 5 dell'articolo 2, il comportamento degli alunni e delle alunne è valutato in base ai seguenti giudizi sintetici:

INDICATORI	GIUDIZIO SINTETICO
<ul style="list-style-type: none">• Rispetta spontaneamente regole, persone, ambiente e strutture (COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE);• partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività scolastiche;• è sempre disponibile ad apprendere e costante nell'impegno (IMPARARE AD IMPARARE);• intrattiene relazioni positive e costruttive con i compagni e con gli adulti (SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ).	OTTIMO
<ul style="list-style-type: none">• Rispetta pienamente regole, persone, ambienti e strutture;• partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività scolastiche;• è disponibile ad apprendere e si impegna costantemente;• intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti.	DISTINTO
<ul style="list-style-type: none">• Rispetta regole, persone, ambienti e strutture;• partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche;• è disponibile ad apprendere e si impegna con continuità;• intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti.	BUONO
<ul style="list-style-type: none">• Non sempre rispetta le regole dell'ambiente scolastico;• partecipa discontinuamente alla vita della classe e alle attività proposte;• si impegna con discontinuità e non sempre intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti.	DISCRETO
<ul style="list-style-type: none">• Rispetta solo parzialmente le regole dell'ambiente scolastico, si disinteressa alla vita della classe e alle attività proposte;• poco disponibile alla collaborazione, si impegna solo occasionalmente e se continuamente richiamato.	SUFFICIENTE
Viene attribuito in caso di gravi e reiterate violazioni del Regolamento d'Istituto che hanno comportato un provvedimento disciplinare, in seguito a reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Come richiamato dal comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 62/2017 non consente l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato.	INSUFFICIENTE

PARAGRAFO 7 - GRIGLIA DI DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del D.Lgs. 62/2017, la valutazione disciplinare in decimi è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. A tal fine, viene adottata la seguente griglia:

GRIGLIA VALUTAZIONE INTERMEDIA	GRIGLIA VALUTAZIONE FINALE
FREQUENZA	FREQUENZA
<i>L'alunno/a ha frequentato:</i>	<i>L'alunno/a ha frequentato:</i>
In modo regolare	In modo regolare
In modo discontinuo	In modo discontinuo
In modo saltuario	In modo saltuario
PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE
<i>L'alunno/a ha partecipato alle attività proposte:</i>	<i>L'alunno/a ha partecipato alle attività proposte:</i>
Attiva	Attiva
Costante	Costante
Parziale	Parziale
Limitata	Limitata
IMPEGNO	IMPEGNO
<i>L'impegno dimostrato è stato:</i>	<i>L'impegno dimostrato è stato:</i>
Produttivo	Produttivo
Costante/Puntuale	Costante/Puntuale
Superficiale	Superficiale
Settoriale/Limitato	Settoriale/Limitato
Inadeguato	Inadeguato
METODO DI LAVORO	METODO DI LAVORO
<i>Il metodo di lavoro si è dimostrato:</i>	<i>Il metodo di lavoro si è dimostrato:</i>
Proficuo	Proficuo
Funzionale	Funzionale
Non sempre efficace	Non sempre efficace
Dispersivo	Dispersivo
Difficoltoso anche se guidato	Difficoltoso anche se guidato
TREND DI MATURAZIONE	LIVELLO DI MATURAZIONE
<i>Il trend di maturazione è:</i>	<i>Il livello di maturazione raggiunto è:</i>
	Rilevante
Più che adeguato	Notevole
Adeguato	Positivo
Da migliorare	Adeguato
	Accettabile
LIVELLO PREPARAZIONE/OBIETTIVI	LIVELLO PREPARAZIONE/OBIETTIVI
<i>Gli obiettivi didattici programmati:</i>	<i>Gli obiettivi didattici programmati:</i>
Sono stati pienamente raggiunti	Sono stati pienamente raggiunti
Sono stati raggiunti	Sono stati raggiunti
Sono stati parzialmente raggiunti	Sono stati parzialmente raggiunti
Sono stati raggiunti a livello minimo	Sono stati raggiunti a livello minimo
Non sono stati raggiunti	Non sono stati raggiunti

PARAGRAFO 8 - STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

In conformità al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 62/2017 l'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

In tale prospettiva pedagogica e didattica la nostra scuola progetta misure d'accompagnamento con interventi finalizzati all'innalzamento dei livelli di apprendimento e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza di ogni studente quali:

- accoglienza, orientamento e continuità;
- attività di recupero e potenziamento, curriculare ed extracurriculare;
- predisposizione di Piani Educativi Individualizzati e di Piani Didattici Personalizzati;
- attività progettuali, anche con partnership esterne, finalizzate all'inclusione;
- sportelli d'ascolto;
- misure di contrasto alla dispersione;
- flessibilità didattica;
- lavoro per gruppi aperti;
- uso delle didattiche innovative;
- utilizzo delle tecnologie informatiche;
- sviluppo della dimensione laboratoriale dell'apprendimento.

Il personale docente, in conformità alla legge 107/2015, al fine di innalzare i livelli di apprendimento, costruire una cittadinanza attiva e consapevole, ridurre la dispersione e l'insuccesso scolastico, partecipa alla formazione di cui al Piano Triennale adottato con decreto ministeriale numero 797 del 19 ottobre 2016.

PARAGRAFO 9 - COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del D.Lgs. 62/2017, le modalità e i tempi di comunicazione con le famiglie sull'andamento scolastico dei discenti sono le seguenti:

- ricevimenti settimanali dei docenti;
- ricevimenti collegiali pomeridiani (incontri Scuola-famiglia);
- se del caso, specifiche convocazioni o informative alla famiglia per comunicazioni su singoli aspetti, accadimenti o deliberazioni del Consiglio di classe;
- notifica degli esiti valutativi delle verifiche orali e scritte attraverso il diario personale, con possibilità di visione da parte dei genitori delle verifiche scritte dei propri figli durante i colloqui individuali;
- consegna documenti di valutazione relativi al trend, alla valutazione intermedia, alla valutazione finale.

PARAGRAFO 10 - VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017 e del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 741 del 2017 il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, un voto di ammissione espresso in decimi senza frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si precisa che ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017 e del comma 5 dell'articolo 2 del D.M. 741/2017 il voto di ammissione concorre per il 50% nella determinazione del voto finale d'esame.

Per la determinazione del voto di ammissione si farà riferimento ad una scala di punteggi, rappresentati nella tabella seguente, attribuiti:

- alla media delle valutazioni disciplinari del secondo quadrimestre ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado utili all'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato;
- ad aspetti connessi al percorso scolastico e al processo di apprendimento compiuti nella scuola secondaria di I grado comprendenti progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi, costante impegno e motivazione;
- alla partecipazione proficua a progetti promossi dalla Scuola e ad altre attività extrascolastiche.

In tabella sono riportati i criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato:

CRITERI		PUNTEGGI Attribuiti (2 cifre dec.)	Punti Max
Elementi di valutazione	Periodo/Giudizio		
PROFITTO <small>(dalla media dei voti di ammissione alla classe successiva)</small>	Media 1° anno:		10,00
	Media 2° anno:		10,00
	Media 3° anno:		75,00
INTERESSE	Spiccato (2p.)		2,00
	Continuo (1p.)		
	Saltuario (0,5p.)		
PARTECIPAZIONE/IMPEGNO	Motivato (2p.)		2,00
	Costante (1p.)		
	Discontinuo(0,5p.)		
ATTIVITA' <small>(partecipazione Prog.Attiv.Extr.)</small>	Rilevante (1p.)		1,00
	Modesta(0,5p.)		
		TOTALE PUNTI <small>(da arrotondare all'intero)</small>	100,00
		VOTO (in decimi)	

CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTO	
Fasce punti	Voto in decimi
<= 40	4
41-54	5
55-64	6
65-74	7
75-83	8
84-92	9
93-98	10
99-100	10 con pieno merito

PARAGRAFO 11 - PROVE D'ESAME

Come indicato dall'articolo 6 del DM 741/2017, le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, anche in funzione orientativa, tenendo conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell'articolo 8 del D.Lgs 62/2017 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del D.M. 741/2017 l'esame di Stato del primo ciclo d'istruzione è costituito da tre prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, logico matematiche, nelle lingue straniere studiate, ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

Il D.M. 741/2017 fissa il limite della durata di ciascuna prova scritta, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi già individuati per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.

Per ciascuna delle prove scritte il D.M. 741/2017 individua le finalità e propone le diverse tipologie.

PARAGRAFO 11.1 - PROVA SCRITTA DI ITALIANO. INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta di Italiano è intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 741/2017 la prova di Italiano è costituita da tre tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie di testo:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tre tipologie suddette.

Come precisato nella premessa del "Documento di orientamento per la redazione della prova d'Italiano nell'esame di stato conclusivo del primo ciclo" del gennaio 2018, la commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e delle situazioni specifiche dell'Istituto.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di Italiano si propone alla Commissione d'Esame l'utilizzo della seguente griglia:

Italiano: tipologia di prova <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c					
CRITERI\ PUNTI max 50	Aderenza alla traccia e/o tipologia testuale	Ricchezza del contenuto	Lessico	Correttezza morfologica e sintattica	Organicità, Rielaborazione personale
4	poco attinente	molto superficiale	povero e inappropriato	molto scorretto	incoerente e disorganico
5	parzialmente attinente	approssimativo	poco appropriato	scorretto	poco coerente
6	globalmente attinente	essenziale	generico, ripetizioni	poco corretto	coerente ma schematico
7	attinente	adeguato	semplice	globalmente corretto	logico e coerente
8	attinente e approfondito	esauriente	corretto e appropriato	corretto	chiaro e coerente
9	pienamente attinente e approfondito	approfondito	appropriato e ricco	elaborato	coerente e personale
10	esauriente ed originale	ricco e personale	ricco ed elaborato	ricco e ben elaborato	coerente, originale e personale
Punti assegn.					

Media _____ VOTO _____

PARAGRAFO 11.2 - PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE. INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La prova, come disciplinata dall'articolo 8 del D.M. 741/2017, consta nello sviluppo di una traccia strutturata in problemi articolati su una o più richieste le cui soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa e quesiti a risposta aperta.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di Matematica si propone alla Commissione d'Esame l'utilizzo della seguente griglia:

Matematica-Scienze-Tecnologia – 10 punti max	Punti max	punti	descrittori	x
Uso di tecniche risolutive di un problema e abilità nella costruzione di figure geometriche (criterio preminente)	2	2	Completi	
		1	Parziali	
		0	Inadeguati	
Padronanza dei calcoli in "R" (numeri relativi e calcolo letterale; applicazioni di regole, proprietà; ...)	2	2	Completa	
		1	Parziale	
		0	Inadeguata	
Conoscenza e applicazione di fenomeni, leggi e principi nel campo scientifico e tecnologico.	2	2	Complete	
		1	Parziali	
		0	Inadeguate	
Conoscenza e applicazione degli elementi di statistica e/o di probabilità	2	2	Completa	
		1	Parziale	
		0	Inadeguata	
Competenza nella rappresentazione di grafici, tabelle e relazioni.	2	2	Completa	
		1	Parziale	
		0	Inadeguata	

Punteggio _____ VOTO _____

PARAGRAFO 11.3 - PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE. INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta relativa alle Lingue Straniere accerta le competenze di comprensione e di produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, per il nostro Istituto, al Livello A2 per l'Inglese e al Livello A1 per il Francese. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del D.M. 741/2017 alla prova viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza frazioni decimali che, come precisato nella Nota MIUR 7885 del 9/5/2018, non deve essere frutto di una mera operazione aritmetica, ma deve considerare nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

Per la prova di lingua straniera, la Commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, ponderate sui due livelli di riferimento, che possono essere anche combinate tra loro all'interno della stessa traccia. Le tipologie indicate dall'articolo 9 del D.M. 741/2017 sono:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di Lingue Straniere si propone alla Commissione d'Esame l'utilizzo della seguente griglia:

QUESTIONARIO - 60 punti max				1^ 2^
Comprensione del testo	Rielaborazione delle informazioni contenute nel testo	Correttezza ortografica e strutturale	Punti	L.Comun.
Completa e approfondita	Ricca e originale	Pienamente corretta	10	PUNTI:++=
Completa	Personale	Accurata	9	
Organica	Scorrevole ed efficace	Corretta	8	
Adeguate	Adeguate	Adeguatamente corretta	7	
Essenziale	Semplice ma chiara	Sostanzialmente corretta	6	
Parziale	Parzialmente adeguata	Parzialmente corretta	5	
Limitata	Disorganica	Imprecisa	4	
Nulla	Incomprensibile	Imprecisa e confusa	3/1	
LETTERA - 60 punti max				PUNTI:++=
Aderenza alla traccia	Organizzazione delle diverse parti della lettera	Correttezza ortografica e strutturale	Punti	
Pienamente attinente e rigorosa	Ampia e coesa	Pienamente corretta	10	
Accurata	Accurata	Accurata	9	
Soddisfacente	Scorrevole ed efficace	Corretta	8	
Adeguatamente attinente	Adeguate	Adeguatamente corretta	7	
Essenzialmente attinente	Semplice ma chiara	Sostanzialmente corretta	6	
Parzialmente attinente	Parzialmente adeguata	Parzialmente corretta	5	
Non attinente	Contorta/incompleta	Imprecisa	4	
Nulla	Incomprensibile	Imprecisa e confusa	3/1	
DIALOGO - 60 punti max				PUNTI:++=
Coerenza indicazioni date	Uso delle funzioni e strutture linguistiche	Correttezza ortografica e strutturale	Punti	
Precisa e pertinente	Ampio, articolato, corretto	Pienamente corretta	10	
Organica	Appropriato e corretto	Accurata	9	
Pertinente	Chiaro e comprensibile	Corretta	8	
Adeguate	Adeguate	Adeguatamente corretta	7	
Essenziale	Semplice, essenziale	Essenzialmente corretta	6	
Parziale	Parzialmente appropriato	Parzialmente corretta	5	
Inadeguata	Non appropriato	Inadeguata	4	
Disorganica	Incomprensibile	Incomprensibile	3/1	
RIASSUNTO - 60 punti max				PUNTI:++=
Selezione e sintesi delle informazioni	Rielaborazione delle informazioni	Correttezza ortografica e strutturale	Punti	
Precisa e pertinente	Ricca e originale	Pienamente corretta	10	
Accurata	Personale	Accurata	9	
Pertinente	Scorrevole ed efficace	Corretta	8	
Adeguate	Adeguate	Adeguatamente corretta	7	
Essenziale	Semplice ed essenziale	Sostanzialmente corretta	6	
Parziale	Parziale	Parzialmente corretta	5	
Inadeguata	Disorganica	Imprecisa	4	
Nulla	Incomprensibile	Imprecisa e confusa	3/1	
VOTO				

PARAGRAFO 11.4 – COLLOQUIO. INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Attraverso il colloquio, la Commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Condotta collegialmente da parte di ciascuna sottocommissione, si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come precisato nel comma 5 dell'articolo 8 del D.Lgs 62/2017 e del comma 3 dell'articolo 10 del D.M. 741/2017, nel colloquio si tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Per gli alunni iscritti al percorso di indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Ai fini della valutazione della Colloquio si propone alla Commissione d'Esame l'utilizzo della seguente griglia:

Criteri di valutazione colloquio		Descrittori	punti		
Padronanza lessicale, abilità espressiva		Carente	1-4		Punteggio _____
		Essenziale	5-6		
		Precisa, pertinente	7-8		
		Organica, ricca, accurata	9-10		
Rielaborazione, utilizzazione, applicazione delle conoscenze	Area umanistica	Imprecisa e confusa	1-4		
		Imprecisa, ma pertinente	5-6		
		Chiara e lineare	7-8		
		Organica ed autonoma	9-10		
	Area scientifica	Impropria	1-4		
		Frammentaria, incerta	5-6		
		Adeguate e corrette	7-8		
		Efficace ,autonoma, precisa	9-10		
	Area espressiva	Ripetitiva e stentata	1-4		
Elementare, incerta		5-6			
Precisa, personale		7-8			
	Originale, creativa	9-10			
Capacità di orientamento e di collegamento tra i vari nuclei tematici		Stentata e disarticolata	1-4		VOTO _____
		Essenziale se opportunamente guidata	5-6		
		Adeguate ed autonome	7-8		
		Valida, originale, creativa	9-10		

PARAGRAFO 12 - VALUTAZIONE FINALE

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017, come precisato nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D.M. 741/2017, il voto finale d'esame viene determinato dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove scritte e del colloquio.

IDONEITA'	VOTI PROVE D'ESAME						(vedi C.M.1865 del 10-10-2017, punto 5, c.5-6)		
	ITALIANO	MATEMATICA	LINGUE COMUNIT.	COLLOQUIO	TOTALE VOTI ES.	MEDIA Esame	TOTALE Idon.+Media es.	MEDIA finale	VOTO FINALE

Su proposta della Sottocommissione, la Commissione delibera, per ciascun alunno, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi. Supera l'esame il candidato che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

PARAGRAFO 13 - ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017 e del comma 7 dell'articolo 13 del D.M. 741/2017, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità da parte della Commissione, è possibile attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito una valutazione finale d'esame di 10/10, scaturita sia degli esiti delle prove d'esame sia del percorso scolastico triennale. Per l'attribuzione della lode, debitamente motivata, il Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti criteri preliminari:

1. voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione pari a dieci decimi;
2. valutazioni finali in ogni singola disciplina della terza classe pari a tutti 10 con, al massimo, un solo 9;
3. votazione finale d'esame pari a dieci decimi;
4. livello massimo conseguito, in almeno due prove su quattro (italiano, matematica, inglese *reading*, inglese *listening*) relativamente alle prove nazionali INVALSI tenute nel mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento;
5. proposta unanime di tutti i membri della sottocommissione nell'attribuzione della lode, con riferimento a:
 - comportamento responsabile, impegno costante ed encomiabile nel corso del triennio;
 - maturità ed impegno responsabile dimostrati nell'affrontare le prove d'esame;
 - competenze acquisite in modo completo, alto livello di autonomia nella gestione dei propri apprendimenti.

PARAGRAFO 14 - CANDIDATI PRIVATISTI

Per i requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si applicano le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 62/2017 e nel decreto ministeriale 741/2017. In particolare, per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. Come specificato nel comma 9 dell'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017 l'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della sola valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

PARAGRAFO 15 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 e del comma 2 dell'articolo 9 del D.lgs. 62/2017 e del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. 742/2017, la certificazione delle competenze, redatta in sede di scrutinio finale sul modello adottato con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con D.M. 742 del 3 ottobre 2017, è rilasciata, a conclusione del primo ciclo d'istruzione, alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Come evidenziato nel comma 5 dell'articolo 4 del D.M. 742/2017 per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992, il modello nazionale - Allegato B - può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. In riferimento a quanto prescritto nel comma 3, lettera f, dell'articolo 9 del D. Lgs. 62/2017, il D.M. 742/2017 precisa, nei commi 2 e 3 dell'articolo 4, che la certificazione delle competenze è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura dell'INVALSI che attesta, mediante descrittori, i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica e, da una ulteriore sezione che certifica i livelli di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova nazionale.

Agli alunni diversamente abili, certificati ai sensi della legge 104/1992, la certificazione delle competenze INVALSI è rilasciata solo nel caso in cui l'alunno svolga la prova INVALSI computer based con l'eventuale indicazione di misure compensative quali il donatore di voce e il tempo aggiuntivo. La certificazione delle competenze non è viceversa rilasciata agli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea o in formato per sordi o Braille. Gli allievi DSA certificati ai sensi della legge 170/2010, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera oppure esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, i quali pertanto non sostengono la/e prova/e INVALSI computer based d'Inglese, non ricevono la certificazione INVALSI. In tali casi, come specificato nella Nota MIUR protocollo 2936 del 20 febbraio 2018, sarà cura del Consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Il documento di certificazione delle competenze è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo (comma 2, articolo 2 del D.M.742/2017).

PARAGRAFO 16 – VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Come precisato nella Nota 1865 del 10 ottobre 2017, le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 62/2017 relative alla valutazione e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, non introducono sostanziali novità in relazione alla valutazione periodica e finale degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. L'articolo 11 del Decreto Legislativo 62/2017 stabilisce infatti che l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

PARAGRAFO 16.1 - ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito DVA, in sede di valutazione intermedia e finale, vengono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017, le alunne e gli alunni DVA frequentanti le classi terze, partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7. Il Consiglio di classe può prevedere, in base alle esigenze dell'alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il comma 6 dell'articolo 11 del D. Lgs 62/2017 stabilisce che la sottocommissione d'esame può predisporre, se necessario, prove differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Le alunne e gli alunni DVA svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove stesse. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017, per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata la sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Come precisato nel comma 15 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017 nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.

PARAGRAFO 16.2 - ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) CERTIFICATI

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, di seguito DSA, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto. Per l'ammissione e la partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 11 del D. Lgs 62/2017, gli allievi DSA partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7, nello svolgimento delle quali possono avvalersi di adeguati strumenti compensativi, secondo quanto previsto nel PDP. Gli allievi DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera oppure esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la/e prova/e INVALSI computer based d'Inglese.

Le alunne e gli alunni DSA sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 62/2017 e dall'articolo 14 del decreto attuativo D.M. 741/2017. La Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, misure compensative e dispensative. Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera, gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Come precisato nel comma 15 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017 nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.

PARAGRAFO 16.3 - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per le situazioni relative ad alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati, nel D.Lgs. 62/2017 non vengono stabilite modalità specifiche di valutazione. Per l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, nella Nota MIUR 2936 del 20 febbraio 2018 si precisa che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge 104/1992 né ai sensi della legge 170/2010, svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è possibile concedere strumenti compensativi se utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove stesse.